

o più bombe nucleari. 4) « Basterebbe che l'1,5% di questi 6000 "veicoli" penetrassero sul territorio della Unione Sovietica per provocare in questo paese danni altrettanto importanti quanto quelli che gli furono inflitti durante l'ultima guerra». Il tre per cento basterebbe per provocare nell'Unione Sovietica una distruzione « semitolitica » dei suoi centri militari e industriali.

Completa il quadro il netto rifiuto, opposto oggi dal delegato americano al Comitato politico dell'ONU, Dean, alla « proposta afro-asiatica di convocare una conferenza per il disastro delle armi nucleari e a quella di vietare la presenza e la sperimentazione di tali armi sul territorio africano. La testa di Dean è stata che « fina quando non sarà stata messa in moto un organismo internazionale capace di risolvere pacificamente le questioni di pertinenza, nessuno Stato potrà rinunciare ai suoi diritti all'autodifesa ». Inutile dire che porre una condizione come quella enunciata da Dean equivale in pratica a legittimare le armi di sterminio in massa.

Negli ambienti autorizzati americani è stato riferito oggi che il Dipartimento di Stato sta esaminando un rapporto dell'ambasciatore a Mosca, Thompson, sul recente colloquio tra Krusciov e l'ambasciatore tedesco-occidentale, Kroll. Il rapporto prescrive, a quanto si dice, che il primo ministro sovietico non ha prospettato al suo interlocutore un « piano in quattro punti », come hanno riferito nei giorni scorsi fonti occidentali. Mosca ma si è limitato a discutere con lui le idee espresse nel piano.

Altre informazioni sul colloquio Krusciov-Kroll sono state date al Dipartimento di Stato dall'ambasciatore tedesco occidentale Grewe, nel corso di una riunione alla quale erano presenti anche un diplomatico inglese ed uno francese. Lunedì si svolgeranno al Dipartimento di Stato consultazioni tra gli occidentali, al livello degli ambasciatori.

Kennedy ha parlato, in giornata, al cimitero di Arlington, nel quadro delle cerimonie per l'anniversario della fine della prima guerra mondiale. Il suo discorso è stato improntato al con-

I precedenti del dibattito all'ONU

Perchè una convenzione contro le armi atomiche

La proposta degli otto paesi afroasiatici per una convenzione internazionale che viet l'uso delle armi atomiche e l'accesso dibattito che ne è seguito, nel quale l'Italia ha assunto la posizione che tutti sappiamo, non è un problema nuovo. E', infatti, dal 6 agosto 1945, dal giorno cioè che un pilota americano sganciò la prima bomba atomica su Hiroshima, che si discute se l'utilizzazione dell'arma atomica (morale condannata) è anche giuridicamente ammessa. Il *Manuale da campo dei diritti di guerra sulla terra* edito dal Pentagono il 18 luglio 1958 fornisce a questo riguardo una risposta categorica. Esso indica ai soldati americani che « l'utilizzazione delle armi atomiche esplose da parte delle forze aeree, navali e terrestri non può essere, in quanto tali, considerata come una violazione del diritto internazionale poiché non vi è nessuna regola del diritto internazionale, sia convenzionale, sia usuale che limiti l'impiego di queste armi ».

Naturalmente il Pentagono ha anche trovato numerosi giuristi pronti ad avallare questa sua posizione, i quali sostengono che le varie dichiarazioni emesse nel passato contro l'uso di determinate armi non possono essere applicate alle armi atomiche. La prima quella di Pietroburgo del 1868, perché si applica all'impiego di esplosivi di piccolo calibro e, pertanto più piccoli — essi dicono — di quelli che contengono le cariche atomiche. L'altra dell'Aja del 1899 non può essere tenuta in considerazione poiché si riferisce soltanto a propositi il cui « uno » scopo è spargere gas tossici, mentre l'impiego delle armi atomiche sarebbe soltanto un effetto secondario e non uno scopo unico. Le proibizioni contenute nei regolamenti dell'Aja — essi dicono — non possono fare al caso nostro poiché i termini « veneno » o « arma avvelenata » non possono essere adattati alle armi atomiche, la cui azione consiste a liberare radioattività.

Infine né le clausole complementari del trattato di Versailles, o di Washington e nemmeno il protocollo di Ginevra del 1923 (non ratificato dagli Stati Uniti) che portano su tutti i mezzi anatomici, ai gas e alle armi batteriologiche possono essere evocati. In altre parole l'uso delle armi atomiche sarebbe giustificato.

Vi sono però governi, (URSS, Polonia, neutrali eccetera) e vi è una scuola giuridica (soprattutto nei paesi socialisti) che confutano questa interpretazione

degli americani, interpretazione che appare, oltre che una giustificazione a posteriori del bombardamento atomico di Hiroshima e Nagasaki, una legittimazione dei mostruosi piani del Pentagono. Lasciando da parte le discussioni giuridiche, la posizione dei secondi può essere così riassunta: poiché le norme obbligatorie del diritto internazionale convenzionale vietano senza ambiguità mezzi quali i gas tossici e le armi batteriologiche che dal punto di vista della tecnica di guerra all'epoca in cui sono stati proibiti passavano per le armi più pericolose, si può supporre che gli autori di queste norme ammetterebbero il carattere lecito di armi ancora più pericolose, soltanto perché in quel momento erano loro ancora sconosciute? Per analogia e per il principio a minori ad maius (se si colpisce il meno l'uso delle armi atomiche non può non essere proibito). Si ricorda in particolare che al processo di Norimberga, il giudice americano Jackson, a chi gli faceva obiettare che il diritto internazionale non contiene disposizioni specifiche che vietassero esplicitamente il genocidio, rispose che ciò che è del diritto quando avviene contro un solo uomo, noncessa di essere tale quando è moltiplicato per milioni. Inoltre, si fa rilevare, l'uso delle armi atomiche, non può non cadere sotto il rigore della convenzione di Parigi del 1948 che condanna il genocidio. Vi è soltanto un caso in cui la risposta non può essere negativa: è quello della rappresaglia, la risposta con la stessa arma terribilmente scalenata dall'avversario. Volenti non fit inimici.

Detto questo il fatto stesso che vi sia questa controversia su questa questione decisiva (che non può sostituire naturalmente il disarmo ma che in attesi di essa può costituire un freno serio allo scatenamento di una guerra atomica) rende più che mai attuale la proposta degli afroasiatici per una convenzione ad hoc. Una tale convenzione sarebbe importante dal punto di vista politico perché rappresenterebbe una netta dichiarazione di volontà di coesistenza pacifica, dal punto di vista psicologico poiché costituirebbe un elemento di distensione, dal punto di vista tecnico perché terrebbe conto dei caratteri specifici di questa terribile arma. Ma è proprio per queste ragioni che gli occidentali sono contro e che il governo Fanfani si è posto in prima fila perché non se ne faccia nulla. (d.g.)

degli americani, interpretazione che appare, oltre che una giustificazione a posteriori del bombardamento atomico di Hiroshima e Nagasaki, una legittimazione dei mostruosi piani del Pentagono. Lasciando da parte le discussioni giuridiche, la posizione dei secondi può essere così riassunta: poiché le norme obbligatorie del diritto internazionale convenzionale vietano senza ambiguità mezzi quali i gas tossici e le armi batteriologiche che dal punto di vista della tecnica di guerra all'epoca in cui sono stati proibiti passavano per le armi più pericolose, si può supporre che gli autori di queste norme ammetterebbero il carattere lecito di armi ancora più pericolose, soltanto perché in quel momento erano loro ancora sconosciute? Per analogia e per il principio a minori ad maius (se si colpisce il meno l'uso delle armi atomiche non può non essere proibito). Si ricorda in particolare che al processo di Norimberga, il giudice americano Jackson, a chi gli faceva obiettare che il diritto internazionale non contiene disposizioni specifiche che vietassero esplicitamente il genocidio, rispose che ciò che è del diritto quando avviene contro un solo uomo, noncessa di essere tale quando è moltiplicato per milioni. Inoltre, si fa rilevare, l'uso delle armi atomiche, non può non cadere sotto il rigore della convenzione di Parigi del 1948 che condanna il genocidio. Vi è soltanto un caso in cui la risposta non può essere negativa: è quello della rappresaglia, la risposta con la stessa arma terribilmente scalenata dall'avversario. Volenti non fit inimici.

Detto questo il fatto stesso che vi sia questa controversia su questa questione decisiva (che non può sostituire naturalmente il disarmo ma che in attesi di essa può costituire un freno serio allo scatenamento di una guerra atomica) rende più che mai attuale la proposta degli afroasiatici per una convenzione ad hoc.

Una tale convenzione sarebbe importante dal punto di vista politico perché rappresenterebbe una netta dichiarazione di volontà di coesistenza pacifica, dal punto di vista psicologico poiché costituirebbe un elemento di distensione, dal punto di vista tecnico perché terrebbe conto dei caratteri specifici di questa terribile arma. Ma è proprio per queste ragioni che gli occidentali sono contro e che il governo Fanfani si è posto in prima fila perché non se ne faccia nulla. (d.g.)

degli americani, interpretazione che appare, oltre che una giustificazione a posteriori del bombardamento atomico di Hiroshima e Nagasaki, una legittimazione dei mostruosi piani del Pentagono. Lasciando da parte le discussioni giuridiche, la posizione dei secondi può essere così riassunta: poiché le norme obbligatorie del diritto internazionale convenzionale vietano senza ambiguità mezzi quali i gas tossici e le armi batteriologiche che dal punto di vista della tecnica di guerra all'epoca in cui sono stati proibiti passavano per le armi più pericolose, si può supporre che gli autori di queste norme ammetterebbero il carattere lecito di armi ancora più pericolose, soltanto perché in quel momento erano loro ancora sconosciute? Per analogia e per il principio a minori ad maius (se si colpisce il meno l'uso delle armi atomiche non può non essere proibito). Si ricorda in particolare che al processo di Norimberga, il giudice americano Jackson, a chi gli faceva obiettare che il diritto internazionale non contiene disposizioni specifiche che vietassero esplicitamente il genocidio, rispose che ciò che è del diritto quando avviene contro un solo uomo, noncessa di essere tale quando è moltiplicato per milioni. Inoltre, si fa rilevare, l'uso delle armi atomiche, non può non cadere sotto il rigore della convenzione di Parigi del 1948 che condanna il genocidio. Vi è soltanto un caso in cui la risposta non può essere negativa: è quello della rappresaglia, la risposta con la stessa arma terribilmente scalenata dall'avversario. Volenti non fit inimici.

Detto questo il fatto stesso che vi sia questa controversia su questa questione decisiva (che non può sostituire naturalmente il disarmo ma che in attesi di essa può costituire un freno serio allo scatenamento di una guerra atomica) rende più che mai attuale la proposta degli afroasiatici per una convenzione ad hoc.

Una tale convenzione sarebbe importante dal punto di vista politico perché rappresenterebbe una netta dichiarazione di volontà di coesistenza pacifica, dal punto di vista psicologico poiché costituirebbe un elemento di distensione, dal punto di vista tecnico perché terrebbe conto dei caratteri specifici di questa terribile arma. Ma è proprio per queste ragioni che gli occidentali sono contro e che il governo Fanfani si è posto in prima fila perché non se ne faccia nulla. (d.g.)

degli americani, interpretazione che appare, oltre che una giustificazione a posteriori del bombardamento atomico di Hiroshima e Nagasaki, una legittimazione dei mostruosi piani del Pentagono. Lasciando da parte le discussioni giuridiche, la posizione dei secondi può essere così riassunta: poiché le norme obbligatorie del diritto internazionale convenzionale vietano senza ambiguità mezzi quali i gas tossici e le armi batteriologiche che dal punto di vista della tecnica di guerra all'epoca in cui sono stati proibiti passavano per le armi più pericolose, si può supporre che gli autori di queste norme ammetterebbero il carattere lecito di armi ancora più pericolose, soltanto perché in quel momento erano loro ancora sconosciute? Per analogia e per il principio a minori ad maius (se si colpisce il meno l'uso delle armi atomiche non può non essere proibito). Si ricorda in particolare che al processo di Norimberga, il giudice americano Jackson, a chi gli faceva obiettare che il diritto internazionale non contiene disposizioni specifiche che vietassero esplicitamente il genocidio, rispose che ciò che è del diritto quando avviene contro un solo uomo, noncessa di essere tale quando è moltiplicato per milioni. Inoltre, si fa rilevare, l'uso delle armi atomiche, non può non cadere sotto il rigore della convenzione di Parigi del 1948 che condanna il genocidio. Vi è soltanto un caso in cui la risposta non può essere negativa: è quello della rappresaglia, la risposta con la stessa arma terribilmente scalenata dall'avversario. Volenti non fit inimici.

Detto questo il fatto stesso che vi sia questa controversia su questa questione decisiva (che non può sostituire naturalmente il disarmo ma che in attesi di essa può costituire un freno serio allo scatenamento di una guerra atomica) rende più che mai attuale la proposta degli afroasiatici per una convenzione ad hoc.

Una tale convenzione sarebbe importante dal punto di vista politico perché rappresenterebbe una netta dichiarazione di volontà di coesistenza pacifica, dal punto di vista psicologico poiché costituirebbe un elemento di distensione, dal punto di vista tecnico perché terrebbe conto dei caratteri specifici di questa terribile arma. Ma è proprio per queste ragioni che gli occidentali sono contro e che il governo Fanfani si è posto in prima fila perché non se ne faccia nulla. (d.g.)

degli americani, interpretazione che appare, oltre che una giustificazione a posteriori del bombardamento atomico di Hiroshima e Nagasaki, una legittimazione dei mostruosi piani del Pentagono. Lasciando da parte le discussioni giuridiche, la posizione dei secondi può essere così riassunta: poiché le norme obbligatorie del diritto internazionale convenzionale vietano senza ambiguità mezzi quali i gas tossici e le armi batteriologiche che dal punto di vista della tecnica di guerra all'epoca in cui sono stati proibiti passavano per le armi più pericolose, si può supporre che gli autori di queste norme ammetterebbero il carattere lecito di armi ancora più pericolose, soltanto perché in quel momento erano loro ancora sconosciute? Per analogia e per il principio a minori ad maius (se si colpisce il meno l'uso delle armi atomiche non può non essere proibito). Si ricorda in particolare che al processo di Norimberga, il giudice americano Jackson, a chi gli faceva obiettare che il diritto internazionale non contiene disposizioni specifiche che vietassero esplicitamente il genocidio, rispose che ciò che è del diritto quando avviene contro un solo uomo, noncessa di essere tale quando è moltiplicato per milioni. Inoltre, si fa rilevare, l'uso delle armi atomiche, non può non cadere sotto il rigore della convenzione di Parigi del 1948 che condanna il genocidio. Vi è soltanto un caso in cui la risposta non può essere negativa: è quello della rappresaglia, la risposta con la stessa arma terribilmente scalenata dall'avversario. Volenti non fit inimici.

Detto questo il fatto stesso che vi sia questa controversia su questa questione decisiva (che non può sostituire naturalmente il disarmo ma che in attesi di essa può costituire un freno serio allo scatenamento di una guerra atomica) rende più che mai attuale la proposta degli afroasiatici per una convenzione ad hoc.

Una tale convenzione sarebbe importante dal punto di vista politico perché rappresenterebbe una netta dichiarazione di volontà di coesistenza pacifica, dal punto di vista psicologico poiché costituirebbe un elemento di distensione, dal punto di vista tecnico perché terrebbe conto dei caratteri specifici di questa terribile arma. Ma è proprio per queste ragioni che gli occidentali sono contro e che il governo Fanfani si è posto in prima fila perché non se ne faccia nulla. (d.g.)

degli americani, interpretazione che appare, oltre che una giustificazione a posteriori del bombardamento atomico di Hiroshima e Nagasaki, una legittimazione dei mostruosi piani del Pentagono. Lasciando da parte le discussioni giuridiche, la posizione dei secondi può essere così riassunta: poiché le norme obbligatorie del diritto internazionale convenzionale vietano senza ambiguità mezzi quali i gas tossici e le armi batteriologiche che dal punto di vista della tecnica di guerra all'epoca in cui sono stati proibiti passavano per le armi più pericolose, si può supporre che gli autori di queste norme ammetterebbero il carattere lecito di armi ancora più pericolose, soltanto perché in quel momento erano loro ancora sconosciute? Per analogia e per il principio a minori ad maius (se si colpisce il meno l'uso delle armi atomiche non può non essere proibito). Si ricorda in particolare che al processo di Norimberga, il giudice americano Jackson, a chi gli faceva obiettare che il diritto internazionale non contiene disposizioni specifiche che vietassero esplicitamente il genocidio, rispose che ciò che è del diritto quando avviene contro un solo uomo, noncessa di essere tale quando è moltiplicato per milioni. Inoltre, si fa rilevare, l'uso delle armi atomiche, non può non cadere sotto il rigore della convenzione di Parigi del 1948 che condanna il genocidio. Vi è soltanto un caso in cui la risposta non può essere negativa: è quello della rappresaglia, la risposta con la stessa arma terribilmente scalenata dall'avversario. Volenti non fit inimici.

Detto questo il fatto stesso che vi sia questa controversia su questa questione decisiva (che non può sostituire naturalmente il disarmo ma che in attesi di essa può costituire un freno serio allo scatenamento di una guerra atomica) rende più che mai attuale la proposta degli afroasiatici per una convenzione ad hoc.

Una tale convenzione sarebbe importante dal punto di vista politico perché rappresenterebbe una netta dichiarazione di volontà di coesistenza pacifica, dal punto di vista psicologico poiché costituirebbe un elemento di distensione, dal punto di vista tecnico perché terrebbe conto dei caratteri specifici di questa terribile arma. Ma è proprio per queste ragioni che gli occidentali sono contro e che il governo Fanfani si è posto in prima fila perché non se ne faccia nulla. (d.g.)

degli americani, interpretazione che appare, oltre che una giustificazione a posteriori del bombardamento atomico di Hiroshima e Nagasaki, una legittimazione dei mostruosi piani del Pentagono. Lasciando da parte le discussioni giuridiche, la posizione dei secondi può essere così riassunta: poiché le norme obbligatorie del diritto internazionale convenzionale vietano senza ambiguità mezzi quali i gas tossici e le armi batteriologiche che dal punto di vista della tecnica di guerra all'epoca in cui sono stati proibiti passavano per le armi più pericolose, si può supporre che gli autori di queste norme ammetterebbero il carattere lecito di armi ancora più pericolose, soltanto perché in quel momento erano loro ancora sconosciute? Per analogia e per il principio a minori ad maius (se si colpisce il meno l'uso delle armi atomiche non può non essere proibito). Si ricorda in particolare che al processo di Norimberga, il giudice americano Jackson, a chi gli faceva obiettare che il diritto internazionale non contiene disposizioni specifiche che vietassero esplicitamente il genocidio, rispose che ciò che è del diritto quando avviene contro un solo uomo, noncessa di essere tale quando è moltiplicato per milioni. Inoltre, si fa rilevare, l'uso delle armi atomiche, non può non cadere sotto il rigore della convenzione di Parigi del 1948 che condanna il genocidio. Vi è soltanto un caso in cui la risposta non può essere negativa: è quello della rappresaglia, la risposta con la stessa arma terribilmente scalenata dall'avversario. Volenti non fit inimici.

Detto questo il fatto stesso che vi sia questa controversia su questa questione decisiva (che non può sostituire naturalmente il disarmo ma che in attesi di essa può costituire un freno serio allo scatenamento di una guerra atomica) rende più che mai attuale la proposta degli afroasiatici per una convenzione ad hoc.

Una tale convenzione sarebbe importante dal punto di vista politico perché rappresenterebbe una netta dichiarazione di volontà di coesistenza pacifica, dal punto di vista psicologico poiché costituirebbe un elemento di distensione, dal punto di vista tecnico perché terrebbe conto dei caratteri specifici di questa terribile arma. Ma è proprio per queste ragioni che gli occidentali sono contro e che il governo Fanfani si è posto in prima fila perché non se ne faccia nulla. (d.g.)

degli americani, interpretazione che appare, oltre che una giustificazione a posteriori del bombardamento atomico di Hiroshima e Nagasaki, una legittimazione dei mostruosi piani del Pentagono. Lasciando da parte le discussioni giuridiche, la posizione dei secondi può essere così riassunta: poiché le norme obbligatorie del diritto internazionale convenzionale vietano senza ambiguità mezzi quali i gas tossici e le armi batteriologiche che dal punto di vista della tecnica di guerra all'epoca in cui sono stati proibiti passavano per le armi più pericolose, si può supporre che gli autori di queste norme ammetterebbero il carattere lecito di armi ancora più pericolose, soltanto perché in quel momento erano loro ancora sconosciute? Per analogia e per il principio a minori ad maius (se si colpisce il meno l'uso delle armi atomiche non può non essere proibito). Si ricorda in particolare che al processo di Norimberga, il giudice americano Jackson, a chi gli faceva obiettare che il diritto internazionale non contiene disposizioni specifiche che vietassero esplicitamente il genocidio, rispose che ciò che è del diritto quando avviene contro un solo uomo, noncessa di essere tale quando è moltiplicato per milioni. Inoltre, si fa rilevare, l'uso delle armi atomiche, non può non cadere sotto il rigore della convenzione di Parigi del 1948 che condanna il genocidio. Vi è soltanto un caso in cui la risposta non può essere negativa: è quello della rappresaglia, la risposta con la stessa arma terribilmente scalenata dall'avversario. Volenti non fit inimici.

Detto questo il fatto stesso che vi sia questa controversia su questa questione decisiva (che non può sostituire naturalmente il disarmo ma che in attesi di essa può costituire un freno serio allo scatenamento di una guerra atomica) rende più che mai attuale la proposta degli afroasiatici per una convenzione ad hoc.

Una tale convenzione sarebbe importante dal punto di vista politico perché rappresenterebbe una netta dichiarazione di volontà di coesistenza pacifica, dal punto di vista psicologico poiché costituirebbe un elemento di distensione, dal punto di vista tecnico perché terrebbe conto dei caratteri specifici di questa terribile arma. Ma è proprio per queste ragioni che gli occidentali sono contro e che il governo Fanfani si è posto in prima fila perché non se ne faccia nulla. (d.g.)

degli americani, interpretazione che appare, oltre che una giustificazione a posteriori del bombardamento atomico di Hiroshima e Nagasaki, una legittimazione dei mostruosi piani del Pentagono. Lasciando da parte le discussioni giuridiche, la posizione dei secondi può essere così riassunta: poiché le norme obbligatorie del diritto internazionale convenzionale vietano senza ambiguità mezzi quali i gas tossici e le armi batteriologiche che dal punto di vista della tecnica di guerra all'epoca in cui sono stati proibiti passavano per le armi più pericolose, si può supporre che gli autori di queste norme ammetterebbero il carattere lecito di armi ancora più pericolose, soltanto perché in quel momento er